



Prot. n. 17525

Oppeano, lì 24 NOV. 2006

COMUNE DI OPPEANO

Provincia di Verona

**Criteria e parametri
per la determinazione
del numero di autorizzazioni rilasciabili
per pubblici esercizi
di somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande**

ORDINANZA SINDACALE N. 112/2006

[articolo 3, I° comma, L. 287/91 - articolo 2, I° comma, L. 25/96]

IL SINDACO

VISTA la Legge 25.08.1991, n. 287, che aggiorna la normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi;

VISTO il D.P.R. 13/12/1995 con il quale il Governo, ai sensi dell'art. 3, IV° comma, della legge 287/91, ha fissato le direttive alle Regioni per l'emanazione, da parte delle stesse, dei criteri e dei parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili dai comuni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

DATO ATTO che nulla ad oggi è stato fatto in merito dalla Regione Veneto e pertanto si è ancora in attesa della normativa di applicazione alla Legge n. 287/1991, oggi di competenza regionale a seguito del novellato art. 117 della Costituzione;

RICHIAMATA la Legge 05.01.1996, n. 25, con la quale è stato disposto che "fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, l'autorizzazione di cui ai commi 1° e 3° dell'art. 3 della legge medesima è rilasciata dai Sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'art. 6 della legge citata, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra domestico";

RICORDATO che:

- la commissione comunale e provinciale per i pubblici esercizi è stata soppressa dall'art. 11 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche dalla L. 4 agosto 2006, n.248, attribuendo le relative funzioni ai Comuni;
- la Regione Veneto con un recente comunicato ha ricordato che l'art. 3 del citato decreto legge 223/2006 non ha toccato i parametri numerici di cui all'art. 3 della L. 287/1991, che rimangono pertanto vigenti, precisando che le eventuali modifiche dovranno essere approvate dal Comune previa acquisizione dei pareri dei soggetti prima partecipanti alle suddette commissioni, mediante audizione o richiesta di osservazioni scritte;

DATO ATTO che il quadro normativo, come sopra delineato, demanda al Sindaco l'onere di procedere in materia, e che lo stesso è quindi tenuto a provvedere alla determinazione di detto parametro, adeguando eventualmente il relativo provvedimento una volta emanate le disposizioni regionali;

RILEVATO CHE con ordinanza sindacale n. 2/93, prot. n. 1385, del 15/02/1993, successivamente aggiornata con provvedimenti n. 10, prot. n. 705, del 21/01/1995, n. 19/98, prot. n. 1675, del 13/02/1998, il Comune si è dotato di parametri e criteri per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per la somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi;

CONSIDERATO che nel frattempo sono intervenuti elementi che inducono a rivedere i parametri numerici in precedenza fissati, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore, oltreché per un più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante;

VISTA la relazione allo scopo predisposta dall'ufficio commercio, prot. n. 16400 del 04/11/2006, la quale formula altresì una proposta di revisione dei limiti numerici dei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande autorizzabili sul territorio;

EVIDENZIATO che con nota prot. n. 16989 del 14/11/2006 è stato richiesto il parere dei soggetti partecipanti alle commissioni provinciali, sopresse dal citato D.L. n. 223/2006, convertito nella Legge n. 248/2006 e che entro il termine fissato del 22/11/2006 ha risposto la sola Confcommercio con nota prot. n. 5188/CAL del 21/11/2006 (prot. ns. atti n. 17384 del 22/11/2006) esprimendo parere favorevole;

Ritenuto, quindi, necessario modificare, nel senso della fissazione di un nuovo numero massimo di esercizi autorizzabili per tipologia, i parametri fissati con i citati provvedimenti sindacali, e provvedere nel contempo, per il completo utilizzo del parametro numerico, a fissare anche alcune condizioni di rilascio, non potendo il Consiglio comunale adottare il provvedimento di cui all'art. 3, quinto comma, della legge n. 287/1991, in assenza del regolamento regionale di esecuzione della legge medesima;

Ritenuto, pertanto di adottare la seguente determinazione per il rilascio delle autorizzazioni dei pubblici esercizi;

DETERMINA
come di seguito indicato

i parametri numerici e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni, da valere fino all'emanazione della normativa regionale.

Art. 1
Oggetto

Con la presente ordinanza vengono determinati i criteri e i parametri numerici per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nell'ambito del territorio comunale.

Il presente provvedimento ha validità, ai sensi dell'art. 2 della Legge 5 gennaio 1996, n. 25, fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione della Legge 287/91 e a seguito del quale sarà oggetto di revisione.

Art. 2
Suddivisione del territorio comunale in zone

Come per il passato, il territorio comunale viene suddiviso in zone commerciali così delimitate:

- Zona 1 - Oppeano/Capoluogo;
- Zona 2 - Cadeglioppi;
- Zona 3 - Vallese;
- Zona 4 - Mazzantica;
- Zona 5 - Villafontana.

Art. 3
Parametri numerici per il rilascio delle autorizzazioni

Nel periodo di vigenza del presente provvedimento possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel rispetto del parametro numerico fissato per singola tipologia di esercizio e per zona commerciale riportato nella tabella sottostante da considerarsi quale limite massimo.

Zona	Denominazione	Tipo A	Tipo B	Tipo D
1	Oppeano	7	10	1
2	Cadeglioppi	6	7	0
3	Vallese	8	12	1
4	Mazzantica	2	2	0
5	Villafontana	4	3	0

Rispetto alla relazione e alla proposta formulata dal responsabile del procedimento con la citata nota prot. n. 16400 del 04/11/2006, viene portato da n. 6 a 7 il limite numerico delle autorizzazioni di tipo B relativamente alla zona 2 (Cadeglioppi). Ciò in relazione al fatto che la frazione non ha avuto modifiche di tale parametro sin dal 1993, e che si intende in ogni caso dare impulso alla stessa nella direzione di una maggiore dinamicità socio economica.

Non è previsto alcun parametro numerico se negli esercizi di tipo C è prevalente l'attività di intrattenimento e svago, così come previsto dall'art. 3, comma 6, lett. d), della L. 287/91.

Per gli esercizi di tipo C, di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) della L. 287/91, in cui l'attività congiunta di trattenimento e svago "non sia prevalente", il rilascio dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande seguirà i medesimi criteri previsti per gli esercizi di tipologia A, B e D.

Non è prevista nessuna distanza minima fra gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

In deroga ai limiti numerici di cui al primo comma del presente articolo, è sempre consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per pubblici esercizi pertinenti e funzionali interni a complessi sportivi o ricreativi: i pubblici esercizi autorizzati in forza di tale deroga saranno sottoposti al vincolo della non trasferibilità dalla struttura cui sono pertinenti.

Art. 4

Modalità di assegnazione delle autorizzazioni

La disponibilità di nuove autorizzazioni, nonché di quelle resesi utilizzabili nei parametri per effetto di cessazione di attività con restituzione dell'autorizzazione, provvedimenti di decadenza, revoca o rinuncia, verrà resa nota al pubblico mediante affissione di apposito avviso all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente con periodicità semestrale.

Il termine per la presentazione delle domande inizierà a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando all'Albo Pretorio. Le domande presentate prima del termine fissato saranno considerate inammissibili e pertanto archiviate.

Le nuove autorizzazioni disponibili saranno assegnate dal responsabile dell'ufficio commercio, secondo le priorità indicate a successivo art. 5.

In fase di prima applicazione del presente provvedimento trova applicazione il successivo art. 11.

Art. 5

Criteri di priorità per l'esame delle domande

Le domande vengono esaminate in base all'ordine cronologico di acquisizione al protocollo. Qualora le domande siano incomplete e/o irregolari viene assegnato un termine, decorso il quale le istanze vengono archiviate.

Art. 6

Trasferimento degli esercizi

Il trasferimento dei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è autorizzato all'interno della stessa zona, con le modalità precisate al successivo art. 8.

Qualora il trasferimento venga richiesto verso altra zona, esso può essere autorizzato solo in base alle disponibilità di cui alla tabella riportata al precedente art. 3.

Art. 7

Modificazione degli esercizi

Fatte salve eventuali questioni urbanistico-edilizie, le modificazioni funzionali interne (ampliamenti e riduzioni delle superfici di somministrazione, le modifiche interne, variazione degli accessi, ecc.) è soggetta alla sola comunicazione redatta in carta semplice con allegata la seguente documentazione:

1) originale dell'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività;

2) nuova planimetria in scala 1/100 o 1/50 dei locali da destinare all'esercizio, datata e firmata da un tecnico iscritto all'Albo professionale, con indicazione delle entrate, uscite, della superficie di somministrazione, di quella per le attività complementari, dei servizi (wc, cucina, depositi, ecc.).

Le modificazioni strutturali per le quali sia stata rilasciata nuova agibilità richiedono l'accertamento della sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. n. 564/1992.

L'attivazione dell'esercizio, a modificazioni realizzate, non può avvenire prima di aver ottenuto l'autorizzazione sanitaria, qualora necessaria.

Art. 8 **Rilascio autorizzazione**

La domanda di **autorizzazione** all'apertura di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata in carta legale:

- a) dal titolare: in caso di ditta individuale;
- b) dal legale rappresentante: in caso di Società/Ente/Associazione.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- a)** generalità, residenza, Codice Fiscale del richiedente. Inoltre, in caso di persona giuridica: denominazione o ragione sociale, sede legale, Codice Fiscale, Camera di Commercio di iscrizione nel Registro Imprese, nonché l'indicazione dell'eventuale delegato di cui all'art. 2 L. 287/91;
- b)** dichiarazione circa il possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'attività di cui alla L. 287/1991;
- c)** indicazione della tipologia di esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/91, per cui si richiede l'autorizzazione all'apertura;
- d)** ubicazione dell'esercizio;
- e)** indicazione della superficie di somministrazione suddivisa per tipologia;
- f)** autocertificazione possesso dei requisiti antimafia e del T.U.L.P.S.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) planimetria in scala 1/100 o 1/50 dei locali da destinare all'esercizio, datata e firmata da un tecnico iscritto all'Albo professionale, con indicazione delle entrate, uscite, della superficie di somministrazione, di quella per le attività complementari, dei servizi (wc, cucina, depositi, ecc.).

Detta planimetria deve essere completa delle indicazioni della destinazione d'uso dei singoli locali definita in sede di rilascio dell'autorizzazione/concessione edilizia, con gli estremi della relativa approvazione;

- c)** indicazione degli estremi (numero, data e intestatario) del certificato di agibilità dei locali;
- e)** titolo di disponibilità dei locali e/o dichiarazione del proprietario attestante l'impegno di concedere in affitto i medesimi al richiedente qualora la domanda ottenga esito favorevole. Nel caso il richiedente sia proprietario dell'immobile dovrà dichiararlo nella domanda.

Dopo la comunicazione di accoglimento, il richiedente, a pena di decadenza, dovrà attivare l'esercizio entro 180 giorni dalla data di notifica, salvo proroga concessa dal Dirigente del competente Settore, su istanza di parte, per comprovati motivi.

Qualora i locali non siano pronti per la verifica sulla sorvegliabilità degli stessi ai sensi del D.M. n. 564/92 l'accoglimento sarà emesso con riserva della verifica suddetta.

Per il rilascio dell'autorizzazione al **trasferimento** di un pubblico esercizio, il richiedente dovrà seguire le modalità stabilite ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4, nonché indicare:

- a)** estremi dell'atto autorizzatorio di cui il richiedente risulta essere titolare per l'esercizio dell'attività di somministrazione, con l'indicazione della tipologia di esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/91;
- b)** ubicazione dell'esercizio che si intende trasferire;

- c) nuova ubicazione dove si intende trasferire l'esercizio;
- d) indicazione della nuova superficie di somministrazione suddivisa per tipologia.

Nei casi di **subingresso**, di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio per atto tra vivi o per causa di morte, deve essere presentata apposita comunicazione in carta semplice, corredata, oltre che dalla documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2, da:

- a) indicazione del soggetto a cui si subentra;
- b) dichiarazione attestante che i locali e le attrezzature non hanno subito modificazioni allegando alla stessa:
 - dichiarazione in originale del notaio che ha redatto l'atto
 - copia in carta semplice dell'atto di trasferimento della proprietà/gestione (subingresso per atto tra vivi);
 - copia in carta semplice della dichiarazione di successione (subentro causa morte).

Per le attività di cui all'art. 3, sesto comma, della legge n. 287/1991, la domanda è sostituita da denuncia di inizio attività, presentata con le modalità di cui all'art. 19 della L. 241/90, ad esclusione della fattispecie prevista al punto d) dello stesso comma, per la quale è previsto il silenzio assenso (art. 20 L. 241/90), con i dati di cui al punto 1 e 2, nonché dalle seguenti dichiarazioni:

- a) dichiarazione attestante che i locali sono conformi ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/92;
- b) dichiarazione attestante che l'attività viene svolta in conformità a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia edilizia, urbanistica nonché di destinazione d'uso;
- c) dichiarazione attestante che il locale è conforme alle disposizioni igienico-sanitarie, come da autorizzazione sanitaria preventivamente acquisita;

Art. 9 Cessazione di esercizi

In caso di cessazione di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sarà recuperata, a livello di zona, una unità per ogni singolo esercizio cessato, ferma restando la tipologia corrispondente. L'unità recuperata va ad incrementare la disponibilità nel parametro numerico e sarà disponibile per la riassegnazione in tale zona.

Art. 10 Autorizzazioni temporanee

In occasione di fiere, feste, mercati, manifestazioni sportive o di altre riunioni straordinarie di persone possono essere concesse autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, valide soltanto per i giorni delle predette manifestazioni. Sono rilasciate esclusivamente a soggetti in possesso dei prescritti requisiti e non sono soggette ad alcun parametro numerico.

Art. 11 Norme transitorie e finali

In fase di prima applicazione ed in deroga a quanto stabilito al precedente art. 4, le domande presentate nei primi 10 giorni successivi alla pubblicazione del presente atto vengono esaminate ed accolte seguendo i seguenti criteri di priorità:

- immediata disponibilità dei locali, documentata;
- migliore soluzione urbanistica, di viabilità e parcheggio;
- richiesta di rilascio di autorizzazione in un esercizio già esistente con diversa tipologia;
- trasferimento da altra zona.

All'interno dei suindicati criteri si dovrà tenere conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, con riferimento ai giorni di ricevimento (quelle arrivate nello stesso giorno saranno esaminate con riferimento alle regole suddette, con autorizzazioni da rilasciare alle

istanze che corrispondono maggiormente alle medesime). Per data di presentazione si intende quella di acquisizione all'ufficio Protocollo del Comune.

Per quanto non previsto espressamente dai presenti criteri, si rimanda alle disposizioni del T.U.L.P.S., per le parti tuttora vigenti, della Legge 287/1991 e di ogni altra norma in materia di somministrazione.

Il presente provvedimento rimarrà in vigore sino all'emanazione della normativa regionale e potrà essere modificato in presenza di sostanziali variazioni ai parametri socio-economici considerati ed alle eventuali esigenze contenute nelle norme emandande.

Art. 12 **Abrogazione normativa precedente e disposizioni finali**

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni.

Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente saranno considerate inammissibili e pertanto archiviate.

Con l'entrata in vigore del presente atto sono sostituiti ed abrogati il provvedimento sindacale n. 2/93, prot. n. 1385, del 15/02/1993, e quelli che successivamente l'hanno aggiornato n. 10, prot. n. 705, del 21/01/1995, n. 19/98, prot. n. 1675, del 13/02/1998.

Con riferimento al precedente art. 11,

RENDE NOTO

le seguenti disponibilità per le quali è possibile presentare domanda entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, suddivise per zona e tipologia:

Zona	Denominazione	Tipo A	Tipo B	Tipo D
1	Oppeano	2	0	1
2	Cadeglioppi	0	1	0
3	Vallese	2	2	1
4	Mazzantica	0	1	0
5	Villafontana	0	0	0

infine

AVVERTE

che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso:

- entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio Comunale al tribunale amministrativo regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio Comunale al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti della Legge 24 novembre 1971, n. 1199.

Oppeano, lì 24 NOV. 2006

IL SINDACO
F.TO rag. Alessandro Montagnoli